


29 OTT. 2004

La presente copia fotostatica composta di
n..... fogli è conforme al suo originale
Roma, li 29 OTT. 2004



Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare il comma 14 dell'articolo 17, che dispone che i progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, d'intesa con la Regione territorialmente competente e che l'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 del medesimo articolo e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo all'area di Massa e Carrara come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1999 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Massa e Carrara";

VISTO il Progetto preliminare e definitivo di bonifica, trasmesso da UNIMIN S.p.A. ed acquisito al protocollo del Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 6893/RIBO/B del 08 luglio 2003, relativo a sottoaree dello Stabilimento UNIMIN inserite all'interno dell'attuale particella catastale n. 182 del Foglio n. 110 N.C.T. del Comune di Massa e corrispondenti alle preesistenti particelle n. 165 (parte), n. 166 (parte), n. 192 (parte) nonché da parti della ex particella n. 182/a, oggi fuse nella predetta particella n. 182, come indicato nella nota del Comune di Massa prot. 24231 del 20 maggio 2004, acquisita al protocollo della Direzione Qualità della Vita n. 8697/QdV/DI del 21 maggio 2004;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in via Cristoforo Colombo 44 Roma il 17 luglio 2003 ha ritenuto approvabili con prescrizioni il "Report riassuntivo delle non conformità - Relazione sulla campagna di sondaggio, campionamento ed analisi del terreno per la caratterizzazione del Lotto A e del Lotto B. Relazione sulla campagna di sondaggio, campionamento ed analisi del terreno sul sito produttivo UNIMIN fase 3 e fase 4" nonché il "Progetto preliminare e definitivo di bonifica" dell'area ex UNIMIN S.p.A., relativo ai suoli. In particolare in merito al progetto definitivo di bonifica la Conferenza di Servizi istruttoria ha condizionato l'approvazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è necessario che in ciascuna area, dopo le operazioni di bonifica realizzate mediante rimozione dei terreni contaminati, sia effettuato un controllo non soltanto del fondo scavo ma anche delle pareti dello scavo medesimo;

2. è necessario che i campioni di controllo dell'avvenuta bonifica siano prelevati sulle pareti dello scavo mediante infissione di una fustella metallica di idoneo diametro;
3. è necessario che la maglia di controllo del fondo scavo sia adeguata alla dimensione di ciascuno scavo e comunque non inferiore a 25 x 25 metri e che gli analiti ricercati siano quelli indagati nel corso dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione e delle relative integrazioni;
4. tutte le modalità dei controlli sul fondo e sulle pareti dello scavo dovranno essere comunque concordate con la Provincia, in collaborazione con ARPAT, alla quale l'art. 12 del D.M. 471/99 demanda il compito di accertare il completamento degli interventi di bonifica mediante apposita certificazione;
5. i rifiuti costituiti dai terreni contaminati dovranno, ai fini dello smaltimento in discarica previsto in progetto, essere analizzati e classificati sulla base delle vigenti norme in materia (D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 e D.M. 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità in discarica");
6. poiché nell'area individuata con la sigla B nel progetto definitivo di bonifica, caratterizzata dalla presenza di metalli pesanti (zinco, cadmio e arsenico), gli hot spot che risultano contaminati (ciascuno avente la dimensione di 2- 3 m²) sono ravvicinati tra loro ed ubicati nell'intorno del capannone "Stoccaggio", si chiede o di procedere ai fini della bonifica all'asportazione del terreno superficiale tra gli hot spot rilevato lungo il perimetro del capannone medesimo o di infittire il campionamento al fine di individuare con maggiore precisione la dimensione dei cosiddetti hot spot;
7. qualora dalle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati dai due ulteriori piezometri emergesse una situazione di contaminazione della falda attribuibile all'Azienda, l'Azienda medesima si impegna provvedere alla bonifica della falda;

CONSIDERATO che il progetto prevede l'asportazione dei rifiuti sepolti e dei terreni contaminati fino al raggiungimento di terreno conforme ai limiti della colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99;

CONSIDERATO che, per quanto attiene la falda, l'Azienda ha accettato la prescrizione n. 7 formulata dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 17 luglio 2003, impegnandosi, qualora dalle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati dai due ulteriori piezometri emergesse una situazione di contaminazione della falda attribuibile all'Azienda, ad attuare la bonifica della falda medesima;

CONSIDERATO che il progettista incaricato da UNIMIN ha inviato in data 26 settembre 2003 una nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 9639/RIBO/B del 30 settembre 2003 nella quale veniva evidenziato, in merito alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi

istruttoria sul progetto definitivo di bonifica, che:

1. per quanto riguarda le aree oggetto di bonifica mediante scavo (area B con presenza di metalli pesanti, area C contaminata da idrocarburi, area D contaminata da materiali di imballo e di scarto) saranno eseguite da ARPAT controlli sia sul fondo che sulle pareti dello scavo applicando le metodologie già descritte nel documento preparatorio punto B numeri 1, 2, 3 e 4;
 2. i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica saranno nuovamente classificati e destinati a smaltimento in funzione della loro classificazione analitica. L'Azienda provvederà inoltre a rimuovere anche il terreno superficiale compreso tra gli hot spot dell'area B a ridosso del capannone di stoccaggio;
 3. il personale impiegato nelle operazioni di bonifica indosserà abbigliamento protettivo e impiegherà i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti in caso di interventi che prevedono il contatto con materiali potenzialmente contaminati. L'Azienda provvederà inoltre a formare ed informare adeguatamente il personale in merito ai rischi connessi con le operazioni di bonifica;
- × **CONSIDERATO** che ARPAT ha inviato con nota prot. 2602 del 23/09/03 la validazione dei risultati delle indagini eseguite dall'Azienda e che nella medesima nota ARPAT ha altresì evidenziato che:
- al termine delle operazioni di demolizione del fabbricato limitrofo ai sondaggi n. 1, 4 e 26, considerando che gli stessi mostrano il superamento dei limiti previsti per il parametro arsenico e cadmio (solo sondaggio 4), dovrà essere prevista un'ulteriore indagine dell'area;
 - anche l'area S1, dove nelle indagini preliminari sono stati rilevati valori di idrocarburi vicini ai valori limite indicati nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99, dovrà essere oggetto di indagini più approfondite, una volta eseguite le operazioni di demolizione dei fabbricati esistenti sull'area;
- × **CONSIDERATO** che ARPAT in data 17 novembre 2003 ha inviato la nota prot. 3144 nella quale vengono forniti chiarimenti e approfondimenti sulle attività di validazione svolte da ARPAT medesima;
- × **CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi decisoria del 9 febbraio 2004 tenutasi presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Roma, ha deliberato di considerare approvabile con prescrizioni il "Report riassuntivo delle non conformità - Relazione sulla campagna di sondaggio, campionamento ed analisi del terreno per la caratterizzazione del Lotto A e del Lotto B. Relazione sulla campagna di sondaggio, campionamento ed analisi del terreno sul sito produttivo UNIMIN fase 3 e fase 4", trasmesso da UNIMIN S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 6812/RIBO/B del_07/07/03 e nonché il "Progetto preliminare e definitivo di bonifica", trasmesso da UNIMIN S.p.A. ed acquisito dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 6893/RIBO/B del 08/07/03. In particolare in merito al progetto definitivo di bonifica la Conferenza di Servizi decisoria ha condizionato l'approvazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è necessario che in ciascuna area, dopo le operazioni di bonifica realizzate mediante rimozione dei terreni contaminati, sia effettuato un controllo non soltanto del fondo scavo ma anche delle pareti dello scavo medesimo;
2. è necessario che i campioni di controllo dell'avvenuta bonifica siano prelevati sulle pareti dello scavo mediante infissione di una fustella metallica di idoneo diametro;
3. è necessario che la maglia di controllo del fondo scavo sia adeguata alla dimensione di ciascuno scavo e comunque non inferiore a 25 x 25 metri e che gli analiti ricercati siano quelli indagati nel corso dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione e delle relative integrazioni;
4. tutte le modalità dei controlli sul fondo e sulle pareti dello scavo dovranno essere comunque concordate, in collaborazione con ARPAT, con la Provincia, alla quale l'art. 12 del D.M. 471/99 demanda il compito di accertare il completamento degli interventi di bonifica mediante apposita certificazione;
5. i rifiuti costituiti dai terreni contaminati dovranno, ai fini dello smaltimento in discarica previsto in progetto, essere analizzati e classificati sulla base delle vigenti norme in materia (D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 e D.M. 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità in discarica");
6. poiché nell'area individuata con la sigla B nel progetto definitivo di bonifica, caratterizzata dalla presenza di metalli pesanti (zinco, cadmio e arsenico), gli hot spot che risultano contaminati (ciascuno avente la dimensione di 2- 3 m2) sono ravvicinati tra loro ed ubicati nell'intorno del capannone "Stoccaggio", è necessario procedere ai fini della bonifica all'asportazione del terreno superficiale tra gli hot spot rilevato lungo il perimetro del capannone medesimo
7. al termine delle operazioni di demolizione del fabbricato limitrofo ai sondaggi n. 1, 4 e 26, considerando che gli stessi mostrano il superamento dei limiti previsti per il parametro arsenico e cadmio (solo sondaggio 4), dovrà essere prevista un'ulteriore indagine dell'area;
8. l'area S1, dove nelle indagini preliminari sono stati rilevati valori di idrocarburi vicini ai valori limite indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99, dovrà essere oggetto di indagini più approfondite, una volta eseguite le operazioni di demolizione dei fabbricati esistenti sull'area;
9. qualora dalle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati dai due ulteriori piezometri emergesse una situazione di contaminazione della falda attribuibile all'Azienda, l'Azienda medesima si impegna provvedere alla bonifica della falda;

ACQUISITA l'intesa della Regione Toscana con nota prot. 120/21222/3.6.3 del 23 luglio 2004 acquisita al protocollo della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 14136/QdV/DI del 10 agosto 2004;

DECRETA

ART. 1

1. E' approvato il Progetto definitivo di bonifica, trasmesso da UNIMIN S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al prot. 6893/RIBO/B del 08/07/03 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. è necessario che in ciascuna area, dopo le operazioni di bonifica realizzate mediante rimozione dei terreni contaminati, sia effettuato un controllo non soltanto del fondo scavo ma anche delle pareti dello scavo medesimo;
 2. è necessario che i campioni di controllo dell'avvenuta bonifica siano prelevati sulle pareti dello scavo mediante infissione di una fustella metallica di idoneo diametro;
 3. è necessario che la maglia di controllo del fondo scavo sia adeguata alla dimensione di ciascuno scavo e comunque non inferiore a 25 x 25 metri e che gli analiti ricercati siano quelli indagati nel corso dell'esecuzione del Piano della caratterizzazione e delle relative integrazioni;
 4. tutte le modalità dei controlli sul fondo e sulle pareti dello scavo dovranno essere comunque concordate, in collaborazione con ARPAT, con la Provincia, alla quale l'art. 12 del D.M. 471/99 demanda il compito di accertare il completamento degli interventi di bonifica mediante apposita certificazione;
 5. i rifiuti costituiti dai terreni contaminati dovranno, ai fini dello smaltimento in discarica previsto in progetto, essere analizzati e classificati sulla base delle vigenti norme in materia (D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003 e D.M. 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità in discarica");
 6. poiché nell'area individuata con la sigla B nel progetto definitivo di bonifica, caratterizzata dalla presenza di metalli pesanti (zinco, cadmio e arsenico), gli hot spot che risultano contaminati (ciascuno avente la dimensione di 2- 3 m²) sono ravvicinati tra loro ed ubicati nell'intorno

del capannone "Stoccaggio", è necessario procedere ai fini della bonifica all'asportazione del terreno superficiale tra gli hot spot rilevato lungo il perimetro del capannone medesimo;

7. al termine delle operazioni di demolizione del fabbricato limitrofo ai sondaggi n. 1, 4 e 26, considerando che gli stessi mostrano il superamento dei limiti previsti per il parametro arsenico e cadmio (solo sondaggio 4), dovrà essere prevista un'ulteriore indagine dell'area. Qualora quest'ultima risulti contaminata dovrà essere presentato un apposito progetto di bonifica;
8. l'area S1, dove nelle indagini preliminari sono stati rilevati valori di idrocarburi vicini ai valori limite indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99, dovrà essere oggetto di indagini più approfondite, una volta eseguite le operazioni di demolizione dei fabbricati esistenti sull'area;
2. Qualora dalle analisi eseguite sui campioni di acque di falda prelevati dai due ulteriori piezometri emergesse una situazione di contaminazione della falda attribuibile all'Azienda, l'Azienda medesima deve provvedere alla bonifica della falda;
3. L'elaborato progettuale che sarà conservato presso l'Archivio della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
4. L'area oggetto dell'intervento di bonifica di cui al comma 1 è individuata catastalmente al Foglio n. 110 N.C.T. del Comune di Massa dalle preesistenti particelle n. 165 (in parte contaminata da idrocarburi), n. 166 (in parte contaminata da idrocarburi), n. 192 (in parte contaminata dalla presenza di rifiuti quali sacchi di nylon, big-bag e da metalli pesanti e idrocarburi) nonché da parti della ex particella n. 182/a (terreno interessato da un hot spot contaminato da zinco; terreno interessato dagli hot spot contaminati da arsenico/cadmio e terreno compreso tra i medesimi), oggi fuse nella predetta particella n. 182, come indicato nella nota del Comune di Massa prot. 24231 del 20 maggio 2004, acquisita al protocollo della Direzione Qualità della Vita n. 8697/QdV/DI del 21 maggio 2004;
5. E' autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
6. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
7. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili indicate nella tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99 per la destinazione d'uso del sito, dovrà essere predisposta da UNIMIN S.p.A. un'apposita variante al Piano di gestione dei rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. 471/99.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi, come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di UNIMIN S.p.A. a favore della Regione Toscana, per una somma pari al 20% dell'importo totale dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 215.500,00.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE